



camera di consiglio e mediante videocollegamento da remoto e con la partecipazione del difensore nominato d'ufficio, avv. Valeria Gambino. All'esito di tale udienza, il rappresentante della Questura ha chiesto la convalida del provvedimento di trattenimento, richiesta cui si è opposto il difensore del richiedente la protezione internazionale.

4. Il Procuratore Generale, cui è stata comunicata la proposizione del giudizio, ha concluso esprimendo parere favorevole alla convalida del trattenimento.

5. Il provvedimento di trattenimento della cui convalida si discute è stato adottato ai sensi dell'art. 6 *bis* del D. Lg.vo n. 142/2015, rubricato "*trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*". Al riguardo va rilevato che:

- il presidente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Agrigento, con provvedimento del 4/2/2025, comunicato contestualmente all'interessato, ha disposto che la domanda del medesimo sia valutata con procedura accelerata di frontiera, ai sensi dell'articolo 28 *bis*, comma 2, lett. b-*bis*) del D.Lgs. 25/2008, trattandosi di richiedente asilo che ha presentato domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera e che proviene da un Paese di origine designato come sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis* del D.Lgs. n. 25 del 2008;
- il trattenimento è stato disposto in virtù del pericolo di fuga del richiedente protezione internazionale e della impossibilità di disporre misure alternative, ricavati dal fatto che il cittadino straniero è privo di passaporto, o di altro documento equipollente, e ha espressamente dichiarato di non volersi avvalere della garanzia finanziaria, la cui misura è stata determinata dal Questore di Agrigento in euro 3.000 con provvedimento del 4/2/2025.

6. Va evidenziato che il provvedimento di trattenimento della cui convalida si discute, menziona altresì il presupposto previsto dall'articolo 28 *bis*, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 25/2008, rilevando che il richiedente asilo avrebbe presentato domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli.

7. In proposito va considerato, tuttavia, che la procedura accelerata è stata disposta dal competente presidente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento sulla base del solo presupposto della provenienza del cittadino straniero da un



Paese di origine designato come sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis del D.Lgs. n. 25 del 2008, e tale indicazione deve ritenersi vincolante, non potendo il provvedimento di trattenimento del Questore integrare l'atto presupposto, proveniente da altra autorità.

8. A ciò deve aggiungersi, in ogni caso, che l'odierno richiedente asilo risulta essere sbarcato con mezzi di fortuna sul territorio italiano presso l'isola di Lampedusa in data 3/2/2025, ma ha manifestato immediatamente l'intenzione di presentare domanda di asilo.

9. Non sussistono i presupposti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 25 del 2008, poiché non vi sono elementi di prova sufficienti a ritenere che il richiedente asilo abbia tentato di eludere i controlli di frontiera. Tale tentativo non può ricavarsi dal sol fatto che il richiedente asilo sia sbarcato nella propaggine estrema del territorio italiano con mezzi di fortuna, tenuto conto del fatto che l'isola di Lampedusa è internazionalmente conosciuta come una zona ampiamente presidiata delle autorità, in quanto snodo di rotte di migrazione internazionale.

10. Sussistono, al contrario, i presupposti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lett. b-bis) del D.Lgs. n. 25 del 2008 (nonché di cui all'art. 31, par. 8, lett. a) della Direttiva n. 2013/32), giacché la procedura accelerata risulta essere stata disposta per via del fatto che il paese di provenienza del richiedente asilo rientra tra i paesi qualificati come sicuri.

11. Nel caso di specie, l'Egitto, paese di provenienza del [REDACTED] risulta inserito nell'elenco dei Paesi sicuri di cui all'art. 2-bis del D. Lg.vo n. 25, del 2008, introdotto dal D. L. n. 145 del 2024, modificato dal D.L. n. 158 del 2024 e, quindi, convertito con modificazioni dalla L. n. 187 del 2024.

12. Questa Corte, dovendo decidere sulla richiesta di convalida del trattenimento, avente natura cautelare, ritiene che sussistano i presupposti per la proposizione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, anche alla luce delle plurime questioni di analogo tenore già sollevate da altri uffici giudiziari italiani, sulla compatibilità tra la disciplina nazionale che ha individuato i paesi sicuri e quella europeo, con specifico riferimento alle previsioni della Direttiva n. 2013/32 (cfr. Trib. di Firenze, decreti del 4/6/2024, cause C-388/24, Oguta, e C-389/24, Daloa; Trib. di Bologna, decreto del 29/10/2024, causa C-750/24, Ortera, Trib. di Roma, decreti del 4/11/2024 e del 5/11/2024, cause C-758/24, Alace, e C-759/24, Trib. di Palermo, decreti del 5/11/2024, cause C-763/24, Mibone, e C-764/24, Capurteli, e Corte di Appello Roma, causa C-478/25, Nayon e altri, decreti del 31/1/2025),



nonché sulla scorta di ulteriori e specifiche considerazioni attinenti il caso di specie, che saranno di seguito sviluppate.

13. In ottemperanza alle previsioni dell'art. 94 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e alla luce delle raccomandazioni C/2024/6008, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, si procede ad indicare il contenuto delle norme nazionali applicabili nella fattispecie.

## **CONTESTO NORMATIVO**

### **DIRITTO DELL'UNIONE**

#### **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.**

14. L'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, intitolato « Diritto alla libertà e alla sicurezza», prevede quanto segue:

*«Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.»*

15. L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, intitolato « Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale », prevede quanto segue:

*«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. [...]».*

#### **Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950**

16. L'articolo 2 della CEDU, intitolato «Diritto alla vita», prevede che:

*«1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.*

*2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:*

*(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;*

*(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;*



*(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.»*

17. L'articolo 3 della CEDU, intitolato «Proibizione della tortura», prevede che:

*«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti»*

18. L'articolo 4 della CEDU, intitolato «Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato», prevede che:

*«1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.*

*[...]»*

19. L'articolo 7 della CEDU, intitolato «Nulla poena sine lege», prevede che:

*«1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.*

*2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.»*

20. L'articolo 15 della CEDU, intitolato «Deroga in caso di stato d'urgenza», prevede che:

*«1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.*

*2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.*



[...]»

### **Direttiva 2013/33**

21. Il XV considerando della Direttiva 2013/33, prevede:

*«(15) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale.»;*

22. L'articolo 8 della Direttiva 2013/33, intitolato «Trattenimento», prevede che:

*«1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.*

*2. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.*

*3. Un richiedente può essere trattenuto soltanto:*

*a) per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;*

*b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente;*

*c) per decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio;*

*d) quando la persona è trattenuta nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di*



*preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio;*

- e) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico;*
- f) conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.*

*I motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale.*

*4. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un luogo assegnato.».*

## **Direttiva 2013/32**

23. Il XLII considerando della Direttiva 2013/32, prevede che:

*«La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.»;*

24. Il XLVI considerando della Direttiva 2013/32, prevede che:

*«Qualora gli Stati membri applichino i concetti di paese sicuro caso per caso o designino i paesi sicuri adottando gli elenchi a tal fine,*



*dovrebbero tener conto tra l'altro degli orientamenti e dei manuali operativi e delle informazioni relative ai paesi di origine e alle attività, compresa la metodologia della relazione sulle informazioni del paese di origine dell'EASO, di cui al regolamento (UE) n° 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, nonché i pertinenti orientamenti dell'UNHCR.»;*

25. Il XLVIII considerando della Direttiva 2013/32, prevede che:

*«Al fine di garantire l'applicazione corretta dei concetti di paese sicuro basati su informazioni aggiornate, gli Stati membri dovrebbero condurre riesami periodici sulla situazione in tali paesi sulla base di una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni di altri Stati membri, dell'EASO, dell'UNHCR, del Consiglio d'Europa e di altre pertinenti organizzazioni internazionali. Quando gli Stati membri vengono a conoscenza di un cambiamento significativo nella situazione relativa ai diritti umani in un paese designato da essi come sicuro, dovrebbero provvedere affinché sia svolto quanto prima un riesame di tale situazione e, ove necessario, rivedere la designazione di tale paese come sicuro.»*

26. L'articolo 3 della Direttiva 2013/32, intitolato «ambito di applicazione» prevede che:

*«1. La presente direttiva si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca della protezione internazionale. ...»;*

27. L'articolo 31 della Direttiva 2013/32, intitolato «Procedura di esame» prevede che:

*8. Gli Stati membri possono prevedere che una procedura d'esame sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito a norma dell'articolo 43 se:*

*[...]*

*b) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva;*

*o [...]»;*

28. L'articolo 26 della Direttiva 2013/32, intitolato «Trattenimento» prevede che :

*«1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente. I motivi e le condizioni del*



*trattenimento e le garanzie per i richiedenti trattenuti sono conformi alla direttiva 2013/33/UE.*

*2. Qualora un richiedente sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale a norma della direttiva 2013/33/UE.».*

29. L'articolo 36 della Direttiva 2013/32, intitolato «Concetto di paese di origine sicuro» prevede che:

*«Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente, previo esame individuale della domanda, solo se: a) questi ha la cittadinanza di quel paese; ovvero b) è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese, e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE. [...]»;*

30. L'articolo 37 della Direttiva 2013/32, intitolato «Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri» prevede che:

*1. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell'allegato I, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale.*

*2. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri conformemente al presente articolo.*

*3. La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.*

*4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo.»;*

31. L'articolo 38 della Direttiva 2013/32, intitolato «Concetto di paese terzo sicuro» prevede che:

*1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che nel paese terzo in questione una persona richiedente protezione internazionale riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:*



- a) *non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;*
- b) *non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva 2011/95/UE;*
- c) *è rispettato il principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;*
- d) *è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale;*
- e) *esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra.*

2. *L'applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dal diritto nazionale, comprese:*

*[...]*

- b) *norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l'esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;*
- c) *norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro nel suo caso specifico. Al richiedente è altresì data la possibilità di contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a).».*

32. L'articolo 43 della Direttiva 2013/32, intitolato «Procedure di frontiera» prevede che:

*«Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro: a) sull'ammissibilità di una domanda, ai sensi dell'articolo 33, ivi presentata; e/o b) sul merito di una domanda nell'ambito di una procedura a norma dell'articolo 31, paragrafo 8.*

2. *Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito*



delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

3. Nel caso in cui gli arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, rendano all'atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.»

33. L'articolo 46 della Direttiva 2013/32, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo» prevede che:

1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione: i) di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria; [...] iii) presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell'articolo 43, paragrafo 1;

[...]

3. Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

[...]

6. Qualora sia stata adottata una decisione:

a) di ritenere una domanda manifestamente infondata conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, o infondata dopo l'esame conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, a eccezione dei casi in cui tali decisioni si basano sulle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 8, lettera h); [...] un giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro, se tale decisione mira a far cessare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro e, ove il diritto nazionale non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello



*Stato membro in attesa dell'esito del ricorso.»*

34. L'Allegato I della Direttiva 2013/32 prevede che:

*«Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante: a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate; b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea; c) il rispetto del principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra; d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.»*

### **Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, n° 2024/1348**

35. L'art. 61 del Regolamento 2024/1348, intitolato «Concetto di paese di origine sicuro», prevede che:

*1. Un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni quali definite all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347, né alcun rischio reale di danno grave quale definito all'articolo 15 di tale regolamento.*

*2. La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello sia dell'Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili.*

*3. La valutazione volta a stabilire se un paese terzo sia un paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una*



*serie di fonti d'informazione pertinenti e disponibili, compresi gli Stati membri, l'Agenzia per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre organizzazioni internazionali pertinenti e tiene conto, se disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303.*

4. . [...].

5. . . [...]».

## **DIRITTO ITALIANO**

### **Costituzione italiana.**

36. L'art. 10 della Costituzione Italiana prevede che:

*« Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.».*

37. L'art. 13 della Costituzione Italiana prevede che:

*« La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».*

38. L'art. 24 della Costituzione Italiana prevede che:

*« Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. [...]».*

39. L'art. 112 della Costituzione Italiana prevede che:

*«Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.».*



## **Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**

40. L'art. 2-bis del Decreto Legislativo 28/1/2008, n. 25, introdotto dal D. L. n. 145 del 2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 187 del 2024, intitolato «Paesi di origine sicuri», prevede che:

*1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.*

*2. Uno Stato non appartenente all'Unione Europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di categorie di persone.*

*3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:*

- a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;*
- b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea;*
- c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;*
- d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.*



4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione Europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione Europea, dall'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti. 4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei ministri, entro il 15 gennaio di ciascun anno, delibera una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti Commissioni parlamentari.

5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova.»

41. L'art. 28-bis del Decreto Legislativo 28/1/2008, n. 25, intitolato «Procedure accelerate», prevede che:

1. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di:

a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);

b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente.

2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede



*all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:*

*a) richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);*

*b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli.*

*b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;*

*c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis, fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis);*

*d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter;*

*e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.*

*e-bis) richiedente che è entrato o si è trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia*

*2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.*

*3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.*

*4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.*

*5. I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove*



*necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.*

*6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.*

42. L'art. 28-ter del Decreto Legislativo 28/1/2008, n. 25, intitolato «Domanda manifestamente infondata», prevede che:

*«1.La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:*

*[...]*

*b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis. [...].».*

43. L'art. 32 del Decreto Legislativo 28/1/2008, n. 25, intitolato «Decisione», prevede che:

*1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:*

*[...]*

*b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-ter;*

*b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca.*

*[...]*

*4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286. Si applica il comma 4, quarto periodo.».*

44. L'art. 35 del Decreto Legislativo 28/1/2008, n. 25, intitolato «Impugnazione», prevede che:



*«1. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale e avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 33 è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione speciale e nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1.*

*2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 35-bis.*

*[...]»*

45. L'art. 35-bis del Decreto Legislativo 28/1/2008, n. 25, intitolato «Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale», prevede che:

*1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.*

*2. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente si trova in un Paese terzo al momento della proposizione del ricorso, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.*

*2-bis. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, lettere a), d) ed e), e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti della metà, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter.*

*2-ter. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il termine per il deposito del ricorso è di sette giorni, decorrenti dalla data di notificazione della decisione della*



*Commissione territoriale.*

*3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:*

- a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
- b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;*
- c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);*
- d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e);*
- d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b).*

*4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni.*

*L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni.*

*Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 3, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.*

*[...]*»

#### **Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.**

46. L'art. 6-bis del Decreto Legislativo 18/8/2015, n. 142, intitolato «Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in



frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25», prevede che:

*1. Fuori dei casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n° 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n° 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.*

*2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria.*

*Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.*

*2-bis. Al richiedente che non è trattenuto ai sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n° 25 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del medesimo decreto. Allo stesso richiedente è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2.*

*3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n° 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.*

*4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286, situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.*

*4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.*



25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

### MOTIVI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE

47. Nel caso oggetto del presente giudizio, il provvedimento di trattenimento del cittadino egiziano richiedente asilo è stato emesso nell'ambito di una procedura accelerata per l'esame della domanda di protezione internazionale e dall'esame degli atti si rileva che tale procedura è stata eseguita correttamente, in presenza dei presupposti di cui all'art. 28-bis, comma 2, lett. b-bis) del D.Lgs. n. 25 del 2008.

48. La provenienza del richiedente asilo da un paese di origine sicuro determina una serie di importanti conseguenze, in base a quanto previsto dagli articoli 36 e 37 della Direttiva 2013/32, dando luogo a un regime particolare di esame della domanda di protezione internazionale, basato su una forma di presunzione relativa di protezione sufficiente nel paese di origine, la quale può essere confutata dal richiedente se adduce gravi motivi attinenti alla sua situazione particolare (così C.G.U.E. sentenza del 25 luglio 2018, A, C-404/17, EU:C:2018:588, punto 25).

49. Il legislatore italiano, conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, lettera b), all'articolo 43 e all'articolo 46, paragrafi 5 e 6 della Direttiva 2013/32, prevede, per i richiedenti provenienti da paesi qualificati come sicuri, l'accelerazione della procedura d'esame, la sua esecuzione alla frontiera o nelle zone di transito e, nel caso di rigetto della domanda di protezione, la possibilità che l'interessato, contrariamente a quanto previsto in caso di semplice rigetto, possa non essere autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato in attesa dell'esito del suo ricorso avverso la decisione amministrativa, giacché:

- ai sensi dell'art. 28-bis del D. Lgs. n. 25 del 2008, il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale deve svolgersi direttamente alla frontiera o nella zona di transito e deve concludersi entro sette giorni dalla trasmissione della domanda;
- in base al combinato disposto degli artt. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015 e 28-bis, comma 2, lettera b-bis), del D.Lgs. n. 25 del 2008, il richiedente che non abbia consegnato il *“passaporto o altro documento equipollente”* o che non abbia prestato *“idonea garanzia finanziaria”*, può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera, o nelle zone di transito, *“al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato”*;



- ai sensi dell’art. 35-*bis* del D.Lgs. n. 25 del 2008, anche se il richiedente asilo si trova in stato di trattenimento, il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria per impugnare la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale va proposto, a pena di decadenza, entro il termine di sette giorni dalla notifica della decisione e la sua proposizione non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, che va richiesta con apposita istanza, da formulare, a pena di inammissibilità, nell’ambito del ricorso.

50. La natura di paese sicuro del paese di origine del richiedente asilo costituisce, dunque, un presupposto necessario per la concreta compressione della sua libertà e dei suoi diritti di difesa, e questa Corte deve, pertanto, procedere a verificarne la legittimità, essendo stata investita in via di urgenza della decisione sulla richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento.

51. La Grande sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 4 ottobre 2024 nella causa C-406/22 (ECLI : EU.C.2024.442), richiamando il diritto a un ricorso effettivo dei richiedenti asilo ex art. 46 della direttiva 2013/32/UE e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della Unione, ha chiaramente enunciato il dovere del giudice di verificare d’ufficio, con un esame completo *ex nunc*, le violazioni delle condizioni sostanziali per la designazione di un paese come sicuro, contenute nell’allegato I della direttiva 2013/32.

52. La medesima sentenza ha chiarito che l’art. 37 della direttiva 2013/32 osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro, allorché alcune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali di tale designazione, enunciate all’allegato I della direttiva.

53. A seguito della pronuncia di tale sentenza, lo Stato Italiano con il D. L. n. 145 del 2024, modificato dal D.L. n. 158 del 2024 e quindi convertito con modificazioni dalla L. n. 187 del 2024, ha modificato la lista dei paesi ritenuti sicuri, precedentemente formulata con decreto ministeriale, avente rango normativo secondario, e l’ha adottata con atto avente forza di legge, attraverso l’introduzione dell’art. 2-*bis* del D. Lg.vo n. 25 del 2008.

54. Nel caso di specie, l’Egitto, paese di provenienza dell’odierno richiedente, risulta inserito in tutte le formulazioni della predetta lista.

55. Le plurime questioni pregiudiziali, già sollevate da altri uffici giudiziari italiani (cfr. Trib. di Firenze, decreti del 4/6/2024, cause C-388/24, Oguta, e C-389/24, Daloa; Trib. di Bologna, decreto del 29/10/2024, causa C-



750/24, Ortera, Trib. di Roma, decreti del 4/11/2024 e del 5/11/2024, cause C-758/24, Alace, e C-759/24, Trib. di Palermo, decreti del 5/11/2024, cause C-763/24, Mibone, e C-764/24, Capurteli, e Corte di Appello Roma, causa C-478/25, Nayon e altri, decreti del 31/1/2025), hanno avanzato il dubbio che l'art. 37 della Direttiva 2013/32 osti a che un paese terzo possa essere designato come sicuro, allorché alcune categorie di persone siano generalmente e costantemente soggette a persecuzione.

56. Questa Corte, oltre a condividere i dubbi espressi dalle predette ordinanze, con specifico riferimento all'Egitto, paese di provenienza del richiedente asilo, ritiene che sussistano concreti elementi, desumibili dalle fonti di informazioni che verranno di seguito specificate, tutte ricomprese in quelle elencate dal quarantottesimo considerando della Direttiva 2013/32, incompatibili con la qualificazione di paese sicuro, per via della sussistenza di persecuzioni generali e costanti, quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2011/95, talmente estese nel numero da incidere, complessivamente, sulla tenuta dello Stato di diritto.

#### **IL CONTRASTO INTERPRETATIVO**

57. Le svariate questioni pregiudiziali già sollevate da altri uffici giudiziari italiani hanno avanzato il dubbio che il diritto unitario non consenta di designare sicuro un paese in cui un numero indeterminato di individui corra un pericolo per la vita o l'incolumità, per il sol fatto di appartenere a una categoria discriminata, mutuando l'impianto argomentativo già sviluppato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 4 ottobre 2024, C-406/22 ECLI: EU.C.2024.442, con riferimento alla esclusione per parti del territorio.

58. L'articolo 37, paragrafo 1, della Direttiva 2013/32 consente agli Stati membri di designare a livello nazionale alcuni paesi di origine come sicuri, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, a norma dell'allegato I della stessa direttiva. In particolare, il predetto allegato precisa che un paese è considerato sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni, quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2011/95, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (così C.G.U.E. sentenza del 4 ottobre 2024, C-406/22, ECLI : EU.C.2024.442, punti 51 e 52).

59. Le varie questioni già sollevate esprimono il dubbio che l'espressione



«generalmente e costantemente» non consenta di qualificare come sicuro un paese in cui si verificano persecuzioni, torture, pene e trattamenti disumani e degradanti in danno di specifiche categorie di persone, a causa delle caratteristiche che le accomunano, così configurandosi una discriminazione “soggettiva” generale e diffusa, seppur riferita solo ad alcune tipologie di persone.

60. A fronte di ciò, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34898, del 30/12/2024, ha ritenuto che la già più volte citata pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 ottobre 2024 non abbia dettato un principio di incompatibilità della nozione di paese sicuro con la presenza di eccezioni personali.

61. In particolar modo, è stato affermato che le eccezioni personali avrebbero un grado di oggettività dell’accertamento diverso rispetto all’eccezione geografica o territoriale, nella quale una porzione o una regione del paese di origine è fuori dal controllo dello Stato, nonché che dall’inciso “generalmente e costantemente”, di cui all’allegato I della direttiva 2013/32, non potrebbe trarsi l’implicazione che le condizioni di sicurezza debbano essere rispettate e soddisfatte egualmente per tutti gli individui. Tale conclusione sarebbe avvalorata anche dal fatto che, nel silenzio della direttiva del 2013, quella previgente ammetteva eccezioni personali nel regime transitorio, legato a una clausola di *stand still*, e che la nuova disciplina dettata dal Regolamento 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, seppur non ancora entrata in vigore, prevede la possibilità che un paese terzo venga designato come sicuro, a livello sia dell’Unione che nazionale, con eccezioni per categorie di persone chiaramente identificabili.

62. Secondo l’autorevole opinione della Corte di Cassazione, dunque, potrebbe ritenersi maggiormente conforme alla lettera dell’allegato I che la designazione del paese sicuro risponda a un criterio di prevalenza, non di absolutezza delle condizioni di sicurezza, «*a condizione, tuttavia, che la presenza di eccezioni soggettive tanto estese nel numero, accompagnata da persecuzioni e menomazioni generalizzate ed endemiche, non incida, complessivamente, sulla tenuta dello Stato di diritto*».

63. Pertanto, sulla base delle predette coordinate, individuate dal Giudice di legittimità italiano, è necessario sviluppare il ragionamento interpretativo secondo cui è rilevante la questione pregiudiziale posta all’autorevole Corte di Giustizia europea.

#### **CONDIZIONI DEL PAESE DI ORIGINE DEL RICHIEDENTE E RILEVANZA DELLA QUESTIONE - EGITTO**



64. Al fine di valutare la rilevanza in concreto della questione pregiudiziale, questa Corte ha proceduto a una accurata ricognizione delle attuali condizioni di sicurezza dell'Egitto, paese di provenienza del richiedente asilo, sulla base di fonti di informazione indicate dal quarantottesimo considerando della Direttiva 2013/32. Ciò è stato fatto in adempimento del dovere imposto al giudice nazionale dalla medesima Direttiva di rilevare d'ufficio la violazione delle condizioni sostanziali della designazione di un paese come sicuro, ribadito dalla C.G.U.E. nella menzionata decisione del 4 ottobre 2024 (così C.G.U.E. sentenza del 4 ottobre 2024, C-406/22, ECLI : EU.C.2024.442, punti da 87 a 98) e dalla Corte di Cassazione con la citata ordinanza n. 34898 del 30/12/2024.

65. A tal fine è necessario fare riferimento alle informazioni qualificate rese disponibili e utilizzate per l'emanazione del precedente decreto interministeriale del 7 maggio 2024, ancorché spetti comunque a questa Corte verificare eventuali elementi sopravvenuti, in assenza di schede-paesi più aggiornate, per accertarne costantemente l'attualità.

66. Dalle COI ricavabili dall'appunto n. MAECI 1311 06/05/2024 0056895-1 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il quale sono state trasmesse le schede contenenti le determinazioni relativamente ai paesi di origine sicuri, che non risultano superate da altre diverse informazioni verificate da questa Corte, si evidenziano una serie di gravi criticità connesse al rispetto dei diritti umani, che di seguito si elencano:

- in ordine al diritto alla vita: “l'Egitto è uno dei Paesi nei quali si pratica la pena di morte e nel quale il numero delle esecuzioni è fra i più alti. Secondo il rapporto di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo nel 2022, le esecuzioni in Egitto nel 2022 sarebbero diminuite rispetto al 2021 (da 83 a 24), ma le condanne a morte sarebbero aumentate rispetto al 2021 (da 356 a 538). Sempre secondo il rapporto di Amnesty International, le esecuzioni capitali sarebbero effettuate tramite impiccagione. Il 3 aprile 2024 un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha pubblicato un comunicato, con il quale esprime preoccupazione per le sentenze a morte comminate a sette individui accusati di crimini legati al terrorismo. Ad avviso degli esperti ONU, in questi casi non sarebbero stati rispettati i principi del giusto processo e sarebbero state commesse violazioni dei diritti umani, tra cui tortura e confessioni forzate”;
- in ordine alle restrizioni alla libertà personale e alla libertà di



parola e di stampa: “in base a numerose segnalazioni di organizzazioni locali e internazionali, in Egitto si sono verificati anche recentemente numerosi casi di detenzioni arbitrarie e arresti senza mandato da parte delle forze di polizia egiziane. È comune anche la pratica della “detenzione preventiva” (“*pre-trial detention*”) che viene attuata nel corso del processo a carico dell’imputato e dunque prima della pronuncia della sentenza. In base alla legge egiziana, in questi casi, la detenzione non può durare oltre i due anni. Secondo un report del 2022 citato dal Dipartimento di Stato USA, tra il 2018 e il 2021 in Egitto sarebbero state detenute oltre 1.700 persone in “*pre-trial detention*” per periodi invero superiori ai due anni. Non sono infrequenti in Egitto anche le “sparizioni forzate”. Nell’ultimo rapporto del Comitato sulla tortura delle Nazioni Unite, che ha affrontato anche la situazione in Egitto, si esprime preoccupazione per il fatto che la legislazione anti-terrorismo contenga definizioni molto vaghe delle fattispecie legate al terrorismo, che sono usate per “mettere a tacere” i critici del Governo. Il Comitato ha espresso preoccupazione per denunce di arresti arbitrari, detenzioni illegali, maltrattamenti, sparizioni forzate, mancanza di garanzie processuali e del giusto processo. Si richiama il Comitato per i Diritti umani delle Nazioni Unite che riferisce che le leggi penali sono utilizzate per reprimere l’attività degli utenti dei social media percepiti come critici nei confronti del regime e per criminalizzare attività connotate come “violazione della morale pubblica” e “minaccia dei valori familiari”; quest’ultimo in particolare è il caso di donne e ragazze che avevano pubblicato propri video e fotografie dove ballavano e cantavano”;

- in ordine al diritto a un equo processo: “sono stati segnalati episodi di violazioni, in particolare nei confronti di avvocati per i diritti umani, attivisti per la difesa dei diritti di giornalisti e politici di opposizione. È inoltre frequente anche il ricorso a tribunali militari, i cui poteri sono stati estesi da ultimo nel gennaio 2024”;
- in ordine alla libertà di religione: “La Commissione degli Stati Uniti per la libertà religiosa internazionale (USCIRE) riferisce che continuano le indagini, gli arresti, le detenzioni, i procedimenti giudiziari e, in alcuni casi, condanne, per presunte violazioni in base alla disposizione 98(f) del codice penale, che criminalizza l’insulto [alle tre] religioni celesti (blasfemia)” ;
- in ordine a donne e minori: “( ...) Nella pratica, sussistono tuttora



differenze di trattamento e si verificano casi di discriminazione a danno di donne (...) Il Comitato per i Diritti umani delle Nazioni Unite segnala che la violenza domestica, compreso lo stupro coniugale, non è ancora esplicitamente criminalizzata nella legislazione nazionale e il codice penale consente clemenza per i cosiddetti ‘crimini d’onore’”;

- in ordine ai diritti LGBTI: “Nella realtà, i comportamenti omosessuali o le unioni tra persone dello stesso sesso spesso sono perseguiti dalle autorità di polizia, sulla base di accuse di “dissolutezza”, “prostituzione” o “violazione dei valori della famiglia”, mentre le discriminazioni sono diffuse su vasta scala”;
- in ordine all’esistenza di tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, dopo aver evidenziato che gli atti di tortura e altri trattamenti inumani o degradanti sono proibiti dalla Costituzione e dal codice penale, si aggiunge: “Nell’ultimo rapporto del Comitato sulla tortura delle Nazioni Unite, che ha affrontato anche la situazione in Egitto, si citano denunce di un uso sistematico della tortura e di maltrattamenti da parte della polizia, delle guardie penitenziarie, di membri delle forze dell’ordine e degli apparati militari. Questi abusi sarebbero diretti in prevalenza verso oppositori e critici del Governo. Il Comitato ha espresso preoccupazione per la mancanza di indagini e accertamento delle responsabilità relative a questi abusi (*lack of accountability*)”;
- in ordine alla protezione contro le persecuzioni e i maltrattamenti mediante il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti: “L’Egitto non ha ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione sulla tortura e non ha ratificato il II Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti civili e politici (protocollo relativo all’abolizione della pena di morte). Non risulta aver accettato le procedure per i reclami individuali, previste da molte delle convenzioni internazionali”.

67. Sebbene l’Egitto fosse stato individuato dal precedente decreto interministeriale del 7 maggio 2024 come paese sicuro senza eccezioni, tuttavia, il citato appunto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, posto a fondamento della predetta lista, alla voce “eventuali eccezioni per parti del territorio o per categorie di persone”, individuava specifiche eccezioni per categorie di soggetti per le quali il paese non è sicuro: “*Si ritengono necessarie eccezioni per gli oppositori politici, i dissidenti, gli attivisti e i difensori dei diritti umani o per coloro che possano ricadere nei motivi di persecuzione di cui*



*all'articolo 8, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251".*

### **OGGETTO DEL RINVIO PREGIUDIZIALE**

68. I fatti oggetto del presente giudizio, alla luce dei rispettivi quadri normativi di riferimento nazionale ed europeo, inducono questa Corte a ritenere, innanzitutto, che gli articoli 36, 37 e 46 della Direttiva 2013/32 ostino a che un Paese terzo di origine sia definito sicuro qualora, in tale paese, vi siano una o più categorie di persone per le quali non siano soddisfatte le condizioni sostanziali di tale designazione, enunciate nell'allegato I della Direttiva.

69. A prescindere dalla soluzione del dubbio che precede, in ogni caso, questa Corte ritiene che sussistano validi motivi per affermare che gli articoli 36 e 37 della Direttiva 2013/32, nonché l'allegato I, lettera b), della medesima Direttiva debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un Paese terzo di origine sia definito sicuro qualora, in tale paese, venga concretamente riscontrata la violazione in danno di una o più categorie di persone dei diritti inderogabili previsti dall'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

### **OPINIONE DEL GIUDICE REMITTENTE**

70. La lista dei paesi sicuri redatta dallo Stato Italiano e trasfusa nell'art. 2-*bis* del D.Lgs. n. 25 del 2008, include l'Egitto senza alcuna eccezione, né per aree territoriali né per caratteristiche personali.

71. Questa Corte condivide il dubbio, già manifestato da altri giudici italiani nelle rispettive ordinanze di remissione, che il diritto unitario vigente non consenta di designare sicuro un paese con esclusione di categorie e, conseguentemente, di dichiararlo sicuro per intero quando risulti che per alcune categorie di persone non lo sia, sulla base dello stesso ragionamento già sviluppato dalla Grande sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 4 ottobre 2024.

72. In particolar modo, l'espressione "generalmente e costantemente" contenuta nell'allegato I della Direttiva 2013/32 e riferita alle condizioni di sicurezza, appare comportare che un paese non possa essere designato come sicuro se invece è insicuro, in modo stabile e ordinario, per intere categorie di persone.

73. Dall'iter argomentativo già seguito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea si evince il dubbio che anche la designazione di paesi terzi come



sicuri, con la previsione di eccezioni per categorie di persone, potrebbe avere l'effetto di estendere l'ambito di applicazione del regime speciale di esame delle domande di protezione internazionale, in contrasto con l'obbligo di interpretazione restrittiva di cui devono essere oggetto le disposizioni aventi carattere di deroga (così CGUE sentenza del 4 ottobre 2024, C-406/22, ECLI : EU.C.2024.442, punto 71, che rinvia, a sua volta, alle sentenze del 5 marzo 2015, Commissione/Lussemburgo, C-502/13, EU:C:2015:143, punto 61, e dell'8 febbraio 2024, Bundesrepublik Deutschland (Ammissibilità di una domanda reiterata), C-216/22, EU:C:2024:122, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

74. A ciò deve aggiungersi che la facoltà di designare come sicuri paesi di origine terzi ad eccezione di alcune categorie di persone era espressamente prevista dall'articolo 30, par. 3, della direttiva 2005/85, è stata abrogata dalla Direttiva 2013/32, e quindi reintrodotta dal Regolamento 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, di tal che deve desumersi che il legislatore europeo *ubi voluit dixit*.

75. Sicché, si impone, alla stregua dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, l'esigenza di valutare se la vigente disciplina europea preveda un limite, al superamento del quale, tali eccezioni possano dar luogo a una situazione di persecuzioni, quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2011/95, che si verificano «generalmente e costantemente». Nel caso in cui si ritenesse maggiormente conforme alla lettera dell'allegato I che la designazione del paese sicuro risponda a un criterio di prevalenza e non di assolutezza delle condizioni di sicurezza, occorrerebbe, infatti, in ogni caso individuare il limite oltre il quale la presenza di eccezioni soggettive sia tanto estesa nel numero da incidere, complessivamente, sulla tenuta dello Stato di diritto.

76. Questa Corte ritiene che tale limite vada individuato nel nucleo dei diritti insopprimibili previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, di tal che non possa essere qualificato come sicuro uno Stato in cui si verifica in modo generale e costante la lesione di quei diritti la cui tutela va, in ogni caso, garantita dai paesi aderenti alla CEDU, anche nell'ipotesi di esercizio della facoltà di deroga al ricorrere di eventi bellici o di altri pericoli pubblici che minaccino la vita della nazione.

77. L'articolo 15, paragrafo 2, prevede, in particolare, che nessuna deroga possa riguardare l'articolo 2 della CEDU, relativo al diritto alla vita, salvo il



caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, né l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafo 1, di tale convenzione che sanciscono, rispettivamente, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, nonché la proibizione di schiavitù, e neppure l'articolo 7 di detta Convenzione, che sancisce il principio *nulla poena sine lege*. Infine, le misure adottate in applicazione del predetto articolo 15 restano soggette al controllo della Corte europea dei diritti dell'uomo.

78. Nel caso in esame, dalle informazioni precedentemente elencate si ricava la sussistenza, in Egitto, di un generalizzato rischio di detenzioni arbitrarie e arresti senza mandato da parte delle forze di polizia egiziane, per l'abuso sistematico della "*pre-trial detention*" e il ricorso a "sparizioni forzate", nonché il ricorso, in chiave di repressione del dissenso politico, alle vaghe definizioni contenute nella legislazione anti-terrorismo, il che consente di ritenere che sussista una costante e generale violazione del principio *nulla poena sine lege*.

79. Analogamente, sussistono concreti presupposti per ritenere che in Egitto vi sia un uso sistematico della tortura e di maltrattamenti da parte della polizia, delle guardie penitenziarie, di membri delle forze dell'ordine e degli apparati militari, abusi diretti in prevalenza verso oppositori e critici del Governo, in violazione del divieto posto dall'articolo 3 della CEDU, pericolo ulteriormente avvalorato dal rifiuto dello Stato egiziano di ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione sulla tortura e dalla mancata accettazione delle procedure per i reclami individuali, previste da molte delle convenzioni internazionali.

80. Alla luce di quanto sin qui rilevato, laddove si ritenga che gli articoli 36 e 37 della Direttiva 2013/32, nonché l'allegato I, lettera b), della medesima Direttiva vadano interpretati nel senso che essi ostano a che un Paese terzo di origine sia definito sicuro qualora, in tale paese, venga concretamente riscontrata la violazione diffusa dei diritti inderogabili previsti dall'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, dovrebbe trarsene l'inevitabile conclusione che l'inserimento dell'Egitto nella lista dei paesi sicuri da parte del diritto nazionale si ponga in insanabile contrasto con il diritto europeo.

#### **RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO ACCELERATO OPPURE DI URGENZA**

81. La materia oggetto del quesito attiene ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, e si inquadra pertanto nel capo 2 del Titolo V della parte III del TFUE.



82. Esistono ragioni di particolare urgenza connaturate alla stessa materia del diritto di asilo che incidono, per un verso, sui diritti alla libertà personale dei richiedenti asilo e sui tempi di permanenza presso strutture, sui quali l'autorità giudiziaria dovrà decidere in tempi brevi, come nel caso in esame, in cui il richiedente è trattenuto presso il Centro sito a Porto Empedocle individuato come zona di frontiera ai fini della presente procedura.

83. Per altro verso, la designazione del Paese come sicuro condiziona la procedura, comportando una fortissima compressione dei diritti di difesa, peraltro nella materia assai delicata del trattenimento, con lesione delle libertà di circolazione e personale.

84. L'importanza e l'urgenza della questione posta al vaglio interpretativo della Corte emerge, infine, dalle numerosissime decisioni dei Tribunali e delle Corti italiane, in precedenza menzionate, che hanno sollevato il rinvio pregiudiziale sul medesimo tema e con quesiti di analogo contenuto.

#### **SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO E CONSEGUENZE PER IL TRATTENUTO**

85. Il giudizio va sospeso nelle more della decisione della Corte di Giustizia.

86. Per effetto della sospensione, non vi sono le condizioni oggettive per osservare il termine di quarantotto ore imposto per definire il procedimento di convalida ed emettere il relativo provvedimento, sicché deve essere disposta la liberazione del trattenuto, così come ha ripetutamente affermato la Corte Costituzionale in casi analoghi (nei quali è stata sollevata questione di legittimità costituzionale nell'ambito di procedimenti di convalida di arresto).

87. L'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, collega infatti la perdita di efficacia del trattenimento alla carenza, per qualsiasi ragione, di un provvedimento di convalida nel termine di quarantotto ore dalla richiesta. Ne consegue che, non potendosi rispettare il termine perentorio previsto dalla legge, interviene un'autonoma causa di carenza di valido titolo di trattenimento, senza che questo determini l'esaurimento del procedimento di convalida, che rimane invece sospeso, persistendo l'interesse generale a una pronuncia sulla legittimità del trattenimento che ha determinato una privazione di libertà (così espressamente Corte Cost. n.154 del 1993, n. 54; Corte Cost. n. 137 del 2020; Corte Cost. n. 41 del 2022).



## IL QUESITO PREGIUDIZIALE

88. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, i quesiti che questa Corte di Appello intende sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con il presente rinvio pregiudiziale sono i seguenti:

- 1) se gli articoli 36, 37 e 46 della Direttiva 2013/32 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un Paese terzo di origine di un richiedente asilo sia definito sicuro qualora, in tale paese, vi siano una o più categorie di persone per le quali non siano soddisfatte le condizioni sostanziali di tale designazione, enunciate nell'allegato I della Direttiva;
- 2) se gli articoli 36 e 37 della Direttiva 2013/32, nonché l'allegato I, lettera b), della medesima Direttiva debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un Paese terzo di origine di un richiedente asilo sia definito sicuro qualora, in tale paese, venga concretamente riscontrata la violazione in danno di una o più categorie di persone dei diritti inderogabili previsti dall'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

## P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, come sopra composta, non definitivamente pronunciando:

- dispone rimettersi gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 267 TFUE, 105 e ss. del Regolamento di procedura e 23 *bis* dello Statuto della Corte, sulla base dei quesiti pregiudiziali di diritto esposti in motivazione;
- sospende il presente giudizio di convalida;
- dispone l'immediata liberazione di [REDACTED] nato a Mansoura (Egitto) in data [REDACTED], codice C.U.I. [REDACTED];
- dispone la comunicazione a cura della cancelleria della presente ordinanza alle parti;
- dispone la trasmissione dell'ordinanza e della copia integrale del fascicolo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea mediante posta elettronica.

Palermo lì 06/02/2025

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Consigliere dr.



Angelo Piraino, in conformità alle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico.

